



ATTO N. DD 4368

DEL 06/09/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 191

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI

OGGETTO: TERRITORIO TRASPORTI - COMUNE DI TORINO – VARIANTE PARZIALE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTALE AREA EX OFFICINE GRANDI MOTORI “AMBITO 9.33 DAMIAMO” – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il **Comune di Torino**, la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995, modificato con la Variante Strutturale n. 38, approvata con D.G.R. n. 21-2495 del 03/04/2006 e con la Variante Strutturale n. 100 di adeguamento al P.A.I., approvata con D.G.R. n. 21-9903 del 27/10/2008;
- ha altresì modificato il suddetto Piano attraverso numerose varianti (sia parziali, sia connesse ad accordi di programma);
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 65 del 30/07/2018, la Variante Strutturale n. 230 al P.R.G. per *"L'adeguamento del P.R.G. al D.Lgs. 334/1999 e alla Variante al PTC in materia di Aziende a Rischio di Incidente Rilevante"*, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07 (BURP n. 32 del 09/08/2018);
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 71 del 01/07/2019, la Variante Strutturale n. 321 al P.R.G.C. relativa al “Palazzo Durando di Villa” ai sensi degli articoli 15 e 17 comma 4 della L.R. 56/77 (BURP n. 29 del 18/07/2019);
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 43, n. mecc. 2020 01476/009 del 20/07/2020, la Proposta tecnica del progetto preliminare di Revisione del Piano Regolatore Generale, ai sensi degli art. 14, 15 e 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 720 del 02/08/2021, il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. del Programma Integrato (PR.IN) relativo alla zona urbanistica di trasformazione denominata “9.33 Damiano”, ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., consegnato in formato digitale su CD alla Città Metropolitana previo invio Nota prot. n. 2617 del 05/08/2021 (ns. prot. 83165 stessa data) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma del citato articolo 17;

(Prat. n. VP-16/2021);



i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.167.968 abitanti al 1971, 1.117.109 abitanti al 1981, 962.507 abitanti al 1991, 864.671 abitanti al 2001, 872.367 abitanti al 2011 e 870.952 abitanti al 2019, dati che evidenziano un trend demografico in aumento oltre il 25%, nel periodo 1971-2001, cui ha fatto seguito nel decennio 2001-11 un modesto incremento e un'ulteriore flessione nel periodo più recente;
- superficie: 13.001 ettari, dei quali 10.335 ettari in zona pianeggiante e 2.666 ettari in area collinare; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 9.800 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa il 75% del territorio comunale), 1.939 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 1.262 ettari con pendenze superiori al 25%; la "Capacità d'uso dei suoli" indica: 1.450 ettari compresi nella *Classe I^* (di cui 1.330 ettari a destinazione diversa da quella agricola) e 8.939 ettari in *Classe II^* (di cui 6.675 ettari a destinazione diversa da quella agricola); è altresì caratterizzato dalla presenza di 1.313 ettari di aree boscate (circa il 10% del territorio comunale);
- il suo territorio coincide con la Zona Omogenea 1 – *Torino* dell'omonima Città Metropolitana, come definito dalla deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015 (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale della "*Area Metropolitana Torinese - Nord-Est*", che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("*a*) *Infrastrutture*; *b*) *Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali*; *c*) *Sistemi di diffusione urbana,*; *d*) *Livelli di servizio di centralità di livello superiore*; *e*) *Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani*; *f*) *Quadro del dissesto idrogeologico....*" (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2);
- tra le polarità e gerarchie territoriali, individuati dal PTC2, è *Capitale regionale* (art. 19 N.d.A.);
- il suo centro storico è classificato dal PTC2 come *Centro di tipo A, di grande rilevanza*;
- insediamenti residenziali:
 - non è compreso nei sistemi di diffusione urbana come individuati dal PTC2 (art. 22 delle N.d.A.);
 - è compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A. del PTC2);
- sono presenti ambiti produttivi di I e II livello come definiti dall'art. 24 delle N.d.A. del PTC2;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - il suo territorio è attraversato dal fiume Po e dagli affluenti di sinistra, Sangone, Dora Riparia e Stura di Lanzo, dal rio Mongreno e dal rio Reagle;
 - il P.A.I. evidenzia una superficie pari a ettari 2.555 in fascia A, B e C;
- assetto naturalistico e paesaggistico:
 - le porzioni del suo territorio poste a ridosso dei suddetti corsi d'acqua, con esclusione del Torrente Dora, sono interessate dal Piano d'Area del Po;
 - la collina torinese, i viali storici alberati, le sponde del Po e il suo centro storico sono vincolati da specifici provvedimenti considerati dal PPR adottato e tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è un importante crocevia autostradale e ferroviario;
 - è interessato dal sistema infrastrutturale e dall'Area Speciale di Corso Marche;
 - attraverso la tangenziale è collegato con le principali direttrici autostradali del nord Italia e della Francia meridionale (To-Aosta-Monte Bianco-Francia, To-Milano-Venezia, To-Piacenza-Brescia, To-Genova, To-Savona e To-Traforo del Frejus-Francia);
 - costituisce un importante nodo della rete ferroviaria tradizionale (di cui le più importanti linee sono: per Milano-Venezia-Trieste, per Alessandria e diramazioni per Genova e litoranea tirrenica e per Piacenza-Bologna e sud Italia, per Modane-Francia) e della rete A.V./A.C. europea (parte del cosiddetto



"corridoio n. 5", che avrà il compito di collegare - da Lisbona a Kiev - l'ovest e l'est europei);

- secondo la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona 3;

preso atto che il Comune di Torino è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e alla Variante al PTC2 "Seveso";

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 720 del 02/08/2021 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in questione, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a rettificare/aggiornare le previsioni del programma integrato (PR.IN) dell'ex complesso industriale "FIAT Officine Grandi Motori" di circa 91.167 mq, suddiviso in due grandi isolati separati da via Cuneo e compreso complessivamente tra C.so Vigenano, C.so Vercelli, via Carmagnola e via Damiano. Sommariamente viene prevista:

- *"la modifica delle destinazioni d'uso della Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) relativa all'Ambito 9.33 "DAMIANO" e delle relative indicazioni grafiche per le aree di concentrazione (consistente nel cambiamento della destinazione urbanistica in colore rosso), di estensione pari a circa 72.062 mq (art. 15 delle N.U.E.A), alla cui scheda si rimanda integralmente per le relative prescrizioni;*
- *la riformulazione della scheda normativa dell'Ambito "9.33 DAMIANO" con la modifica del mix funzionale delle destinazioni d'uso previste in riferimento ai contenuti specifici del PRIN Volume II, scheda normativa "Ambito 9.33 DAMIANO";*
- *la modifica della TABELLA 5 - Localizzazione urbano-periferiche non addensate L2 già riconosciute – relativa alle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del PRG – Norma sul commercio al dettaglio - Allegato C, con l'esclusione della Localizzazione L2 "Grandi Motori" dalla tabella;*
- *la modifica degli Allegati Tecnici del P.R.G. "Ambiti di insediamento commerciale" con l'esclusione dell'area di Localizzazione L2 "Grandi Motori" dalle tavole: tavola 17, tavola M, scala 1:5.000, fogli 5a-9a." (Cfr. deliberazione C.C. n. 720 del 02/08/2021).*

La nuova proposta di Programma Integrato in Variante al vigente PRG, presentata dal proponente conferma l'indice territoriale massimo di 0,7 mq SLP/mq ST per una capacità edificatoria di 50.443 mq (46.670 mq di SLP di proprietà privata e 3.773 mq di SLP di proprietà della Città di Torino) con un mix funzionale di destinazioni d'uso così ripartito per la quota privata: residenza 47% (21.935 mq di SLP), Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (ASPI) e Eurotorino 53% (24.735 mq di SLP), per la quota della Città sono proposte le stesse destinazioni d'uso fino al 100%, consentendo, entro specifici valori massimi e minimi, variazioni del mix funzionale. La modifica proposta comporta il riconoscimento di due Sotto Ambiti, ciascuno suddiviso in due Unità Minime di Intervento (U.M.I.) per i quali viene garantita l'indipendenza funzionale per quanto riguarda l'attuazione degli interventi;

preso atto che la Variante in questione è interessata dalla Verifica alla procedura di V.I.A. comunale, ai sensi della L.R. 40/98, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 per la presenza di un parcheggio con più di 500 posti auto;

preso atto che per quanto attiene la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di assoggettare a VAS il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC, previo Scoping,



integrando la Variante urbanistica con il Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica e Monitoraggio. Detti documenti, congiuntamente alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati trasmessi dal Comune all'“Unità Speciale VAS, VIA, AIA” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 104 del 30/11/2020 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale in oggetto al P.R.G.C. vigente:

- “... contiene la....elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...”
- contiene il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c),d)...f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 18/09/2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “Tutela ed uso del suolo”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: “... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5, articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche”; comma 2, articolo 50 “Difesa del Suolo”;

Visti:



- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 95 del 30/7/2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti"

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 18/1996 e dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, **il progetto preliminare della Variante parziale al Programma Integrato** della zona urbanistica di trasformazione denominata "9.33 Damiano" del PRGC vigente del Comune di Torino, adottato con deliberazione C.C. n. 720 del 02/08/2021, **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del



Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di formulare**, in merito al progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Torino, le seguenti osservazioni:

- la Variante, ridefinendo il mix delle destinazioni d'uso previste nell'ambito "9.33 Damiano - *“Ex Officine Grandi Mortori”*", aumenta la Superficie Lorda Pavimentata alla Residenza (da 22.250 mq a 25.250 mq - nella condizione più sfavorevole) con conseguente aumento della CIR del Piano vigente, in difformità a quanto previsto dalla L.U.R.. A riguardo si richiama la lettera e) comma 5 art. 17 della L.R. 56/77, in cui è citato: "*non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;*" e il comma 7: "*.....La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente.....*". Quanto sopra riportato sancisce che la Capacità Insediativa Residenziale del P.R.G. è quella del Piano vigente e che il Comune di Torino non è tenuto a verificare questo parametro in quanto non può incrementare la CIR con lo Strumento della Variante parziale. Sulla scorta di quanto sopra evidenziato emerge che **la proposta di aumentare gli abitanti in progetto non è coerente con la L.R. 56/77 e s.m.i.**, in quanto non rispetta i requisiti di cui al comma 6 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e **trova pertanto attuazione quanto stabilito al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, richiamato al successivo punto 3 del presente Atto**, motivo per il quale si chiede di contenere la CIR nei limiti consentiti. A titolo di apporto collaborativo, considerato che l'aumento della CIR si verifica nell'attuazione del mix funzionale più sfavorevole, si suggerisce di specificare nelle Norme del Piano che la SLP della residenza pur potendo variare nelle percentuali stabilite non potrà superare 22.250 mq (quantità definita dal PR.IN ante Variante);
- in riferimento alla verifica sulla variazione degli standard artt. 21 e 22 della L.U.R.(lettere c) e d) comma 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.) che in questo caso specifico comporta una diminuzione degli standard (da 46.213 mq a 40.926 mq) si propone, a titolo di apporto collaborativo per maggiore chiarezza, di non utilizzare come parametro di riferimento il rapporto mq/abitanti. Le variazioni degli standard presentate con le Varianti parziali rapportate ad una CIR importante come quella del Comune di Torino assume, come in questo caso, valori alla terza cifra decimale, difficilmente comparabili al parametro assunto (correttamente) alla seconda cifra decimale se non facendo degli arrotondamenti. Motivo per il quale si suggerisce di segnalare:
 - la superficie desunta dal prodotto della CIR per 0,5 mq/ab che fornirà i metri quadrati massimi e minimi entro i quali variare gli standard;
 - la superficie degli standard modificata con l'ultima Variante urbanistica approvata;
 - la superficie degli standard modificata con lo strumento urbanistico adottato che sommata alle variazioni complessive del punto precedente, consentirà una verifica più puntuale;
- per quanto attiene la verifica "*Capacità insediativa non residenziale*" si richiama quanto previsto alla lettera f) comma 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "*non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;*". Premesso che sarebbe opportuno estendere la



verifica anche agli indici di edificabilità in quanto il limite del 2% deve essere rispettato non solo in ragione della superficie territoriale, si suggerisce a titolo collaborativo di segnalare:

- la superficie territoriale e la SLP (indici) delle attività economiche del PRG vigente;
 - la quota pari al 2% della superficie territoriale e della SLP;
 - l'aumento raggiunto con l'ultima Variante urbanistica approvata per entrambi i parametri;
 - l'aumento proposto con la Variante parziale adottata;
- in conformità alla D.C.R. n. 563-134141 del 29/10/1999 e s.m.i., le medie/grandi strutture di vendita sono consentite solamente se ricomprese all'interno di un addensamento o una localizzazione commerciale, presente nel Piano. Nel caso in esame, nell'area a nord di via Cuneo si stralcia la localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata di tipo L2 e si propone, come si evince a pag. 18 della Relazione Illustrativa, *"...una residenza per studenti, due attività commerciali, di media struttura di vendita,"* nella I^a e II^a Unità Minima di Intervento. Si suggerisce per evitare previsioni urbanistiche del P.R.G.C. difforni dalla disciplina sul commercio, di procedere:
 - con l'auto riconoscimento della localizzazione commerciale di tipo L1, aggiornando le cartografie del PR.IN nel corso della presente Variante parziale;
 - oppure, stralciando i riferimenti alla media struttura di vendita dalla Relazione Illustrativa e dalle Norme, specificare che, non essendo limitato l'insediamento ai soli esercizi di vicinato, si potranno proporre medie e/o grandi strutture di vendita previo auto riconoscimento della localizzazione commerciale urbana non addensata di tipo L1. Demandando in tal modo la verifica di conformità per la Localizzazione di tipo L1 al proponente e procedendo con la prima Variante utile ad aggiornare le Cartografie perimetrando la Localizzazione;
 - la Direzione *"Unità Speciale VAS, VIA, AIA"* del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana in qualità di Soggetto con competenze ambientali, in ragione dei contenuti della Variante, ha ritenuto di non esprimersi sulla Valutazione Ambientale Strategica;
3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito al rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17 della L.U.R., sopraccitata, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito..... al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana"*;
4. **di trasmettere** al Comune di Torino la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 06/09/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo per Fortunato Asprea